

ALLEGATO =A= AL N. 92475/19377 DI REPERTORIO
STATUTO SOCIALE
della S.C.R.P. SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.

Titolo I

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale "S.C.R.P. SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.".

Art. 2

2.1. La società, ha per oggetto:

a) acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali ai bisogni e alle attività degli enti locali soci o comunque destinati all'erogazione dei servizi pubblici e di interesse generale;

b) la valorizzazione, il supporto organizzativo ed amministrativo nella gestione, anche in forma centralizzata, del patrimonio immobiliare dei soci anche attraverso l'offerta di servizi di facility management nonché attività di assistenza e di supporto nell'ambito delle procedure di trasferimento di beni demaniali, in attuazione della disciplina vigente in materia di federalismo demaniale e comunque nell'ambito di procedure di valorizzazione di beni pubblici;

c) lo svolgimento della funzione di centrale di committenza per l'affidamento di servizi di interesse generale, economici e non economici, l'affidamento di lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente e, pertanto:

1) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

2) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possano ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

d) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie nei limiti previsti dalla legge e nelle seguenti forme:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza nello svolgimento o nella concezione delle procedure di appalto;

3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;

e) offrire attività di assistenza e supporto, con riferimento a tutte le fasi di affidamento e/o esecuzione dei contratti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) attività di assistenza e/o supporto prodromiche all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa pro tempore vigente;

2) supporto al R.U.P. nello svolgimento dei propri compiti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;

3) attività di assistenza e/o supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo ai fini dell'elaborazione degli atti necessari all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici e/o nella



valutazione degli atti medesimi, nell'ambito di procedure di P.P.P., come definite dalla normativa pro tempore vigente:

4) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici:

5) attività di assistenza e/o supporto nelle fasi di esecuzione di contratti pubblici:

f) svolgere servizi strumentali relativi alle funzioni fondamentali dei Comuni nei limiti e secondo le modalità consentite dalle vigenti norme di legge, esclusi i servizi sociali: sotto questo profilo la società potrà, tra l'altro, fornire ai soci anche supporti gestionali, organizzativi e tecnologici, strumentali all'efficientamento e/o all'aggregazione delle funzioni fondamentali stesse o comunque dei servizi erogati dai soci con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) l'amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo:

2) i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico urbano comunale:

3) le attività relative al catasto:

4) l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente in ambito comunale e sovracomunale:

5) i servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi:

6) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i servizi anagrafici:

7) la sicurezza e la pianificazione territoriale sismica e geologica e i conseguenti servizi:

8) la predisposizione e l'implementazione dei sistemi per assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione:

g) lo svolgimento di servizi di interesse generale nei limiti consentiti dalla normativa pro tempore vigente:

h) la ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici nazionali o comunitari nonché partecipazione ai relativi bandi in proprio, o in nome e per conto dei soci:

i) la Società, inoltre, potrà effettuare:

1) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione di servizi pubblici:

2) l'organizzazione e gestione di corsi di formazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei soci:

3) la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi e destinate all'erogazione di servizi pubblici:

4) l'assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici:

5) la fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici:

6) la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici:

7) la verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio:

il tutto nei limiti e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge.

2.2. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche a favore dei soggetti che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata degli enti locali soci e in via non prevalente anche a favore degli enti locali non soci.

2.3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la Società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

2.4. La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività. La Società, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2.5. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società dovrà privilegiare il rispetto dell'ambiente e del territorio e l'ottimizzazione dei servizi all'utenza.

2.6. In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovranno essere realizzate unicamente con riguardo alle finalità istituzionali degli enti locali soci.

Art. 3

3.1. La sede della società è in Crema.

3.2. L'organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, filiali, rappresentanze ed agenzie.

Art. 4

4.1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

4.2. L'assemblea dei soci potrà prorogare una o più volte la durata come stabilita al comma precedente.

4.3. Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

Titolo II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni

Art. 5

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.000.000.=, diviso in 400.000 azioni da nominali Euro 5 cadauna, aventi tutte parità di diritti.

5.2. La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al suo conferimento, salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale nei limiti di quanto consentito dalla legge.

5.3. La società potrà far ricorso a mutui e/o finanziamenti dai soci nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge in materia vigente al momento.

5.4. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

5.5. L'intero capitale sociale dovrà essere detenuto da enti pubblici locali o da società da questi stessi interamente partecipate

5.6. Le delibere di aumento del capitale sociale che, in qualunque modo, dovessero determinare la violazione del precedente articolo 5.5. saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377 e seguenti cod. civ.

e gli amministratori dovranno rifiutare l'annotazione a libro soci di simili deliberazioni di aumento del capitale sociale.

5.7. Per le azioni detenute in violazione di quanto previsto al precedente articolo 5.5., in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale. Tali azioni sono tuttavia computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci.

5.8. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 6

6.1. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

6.2. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.

6.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società e del presente statuto.

6.4. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari; potrà emettere certificati provvisori sottoscritti dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal codice civile.

6.5. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore a norma e con le modalità di legge.

Art. 7

7.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

7.2. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà comunicare, con raccomandata A.R. da inviarsi al domicilio dei soci ed all'organo amministrativo, la propria decisione al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, indicando l'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alle azioni per la cessione a titolo gratuito.

7.3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dal socio nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata.

7.4. La comunicazione con la quale il socio esercita il diritto di prelazione deve giungere entro il termine di cui al precedente comma al domicilio del proponente a mezzo di lettera raccomandata A.R.

7.5. Se il diritto di prelazione viene esercitato da due o più soci, le accettazioni si considerano pervenute tutte contemporaneamente nell'ultimo giorno utile per la loro comunicazione al proponente e le azioni oggetto dell'alienazione saranno ripartite tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.6. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo o il valore di cui sopra eccessivo questo, in mancanza di accordo, è determinato da un esperto in materia di valutazione di azienda nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente.

7.7. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni è libero di offrirle a terzi.

7.8. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo ovvero dal precedente articolo 5.5., la cessione non ha efficacia verso la Società e verso terzi in genere.

Art. 8

8.1. Il diritto di recesso dalla società compete ai soci nei casi inderogabili stabiliti dalla legge (artt. 2437 ss. cod.civ.).

8.2. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis cod. civ.

8.3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

8.4. Il valore di liquidazione, nel caso di disaccordo sul valore determinato dalla società, è determinato mediante una relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società che per la valutazione dovrà attenersi unicamente alla situazione patrimoniale della società, senza considerare alcun valore immateriale.

8.5. Le spese di perizia graveranno sulle parti in ragione di metà ciascuna.

Titolo III

Assemblee

Art. 9

9.1. L'assemblea ordinaria rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

9.2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

9.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2365 del codice civile, fatta eccezione per le deliberazioni sotto indicate per le quali la competenza è riservata all'organo amministrativo:

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- indicazione - nel solo caso di stato di necessità - di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente e al Vice Presidente, hanno la rappresentanza della società;
- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 cod. civ.:

9.4. Resta invece attribuita alla competenza dell'assemblea la deliberazione sul trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 10

10.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo nel territorio del Comune in cui la Società ha la sede legale, mediante avviso da pubblicarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza sul sito web della società e inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

10.2. L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Eventuali altre modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione potranno essere stabilite dall'organo amministrativo in relazione alla tipologia dell'azionariato.

10.3. Sono valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora



sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e quello di controllo.

10.4. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedono ovvero qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è ammesso un termine maggiore, non superiore, in ogni caso, ai centottanta giorni, ai sensi dell'articolo 2364, ultimo comma del codice civile.

10.6. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

10.7. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10.8. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge, da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile.

10.9. In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un delegato munito di delega scritta, a firma del legale rappresentante, rilasciata nelle forme di legge.

10.10. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 11

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato, e in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori presenti.

11.2. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e nei casi di legge, da Notaio.

Art. 12

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

12.2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale e delibera con la maggioranza di oltre il 50% del capitale sociale.

12.3. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza superiore al 50% del capitale e delibera con la maggioranza di 2/3 dei presenti.

Titolo IV

Amministrazione, Direzione e Collegio Sindacale

Art. 13

13.1. La Società, tenuto conto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e della rilevanza e complessità delle attività svolte, ed in conformità alla normativa vigente, è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, ivi compreso il Presidente.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico in carica pro tempore dovranno convocare apposita Assemblea per determinare la tipologia dell'organo amministrativo e, nel caso, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Entro e non oltre 30 giorni dalla delibera con cui l'Assemblea ha determinato la tipologia dell'organo amministrativo ed eventualmente il numero dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'assemblea per l'elezione dello stesso.

13.3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti per non più di un ulteriore mandato.

13.4. Nel caso in cui si opti per la nomina di un Amministratore Unico, l'elezione dello stesso, previa presentazione della documentazione prevista al successivo art. 13.8, avverrà sulla base di candidature presentate da soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale. Ogni azionista potrà presentare e sottoscrivere una sola candidatura. Le votazioni avverranno per chiamata nominativa e risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto la maggioranza relativa del capitale sociale.

13.5. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati presentate dai soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

13.6. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I candidati inseriti nelle liste dovranno essere contrassegnati da una numerazione progressiva crescente a partire dal numero uno e fino al numero previsto in conformità alla disciplina di cui al comma successivo.

13.7. Ogni lista dovrà prevedere obbligatoriamente un numero di candidati pari a tre nel rispetto della parità di genere secondo la normativa vigente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; diversamente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, il numero di candidati previsti dovrà essere pari a cinque sempre nel rispetto della parità di genere secondo la normativa vigente.

13.8. Le liste dovranno essere depositate, complete di *curriculum vitae* dei candidati e di fotocopia del documento di identità, presso la sede sociale entro le ore 18:00 del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali in unica o in prima convocazione. Le liste ed i *curriculum vitae* saranno pubblicati sul sito web della Società. Le liste dovranno essere corredate dalla preventiva accettazione da parte dei candidati e da una dichiarazione del candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi della normativa vigente. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e non versare in condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico (inconfiribilità e/o incompatibilità) previste dalla normativa vigente.

13.9. La votazione avverrà per chiamata nominativa dei soci presenti che esprimeranno il proprio voto in forma palese.

13.10. I voti ottenuti da ciascuna lista, espressi in percentuale del capitale sociale, saranno divisi successivamente per il numero che contrassegna ciascun candidato. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati di ogni lista verranno collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il quoziente assegnato a ciascun candidato.

13.11. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati per ogni lista. In caso di parità di quoziente tra candidati della medesima lista, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito il candidato più anziano di età.

13.12. Qualora, ad esito della votazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse soddisfare il requisito di pari opportunità dettato dalla normativa vigente, si procederà all'automatica sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso tra i nominativi della lista. La sostituzione di tale soggetto sarà effettuata a favore del candidato appartenente al genere meno rappresentato inserito nella medesima lista del candidato da sostituire e che abbia ottenuto il quoziente più elevato fra i non eletti. Nel caso in cui, anche operando tale sostituzione, non venisse soddisfatto il suddetto requisito di pari opportunità, si opererà una seconda sostituzione con le medesime modalità sopra esposte.

13.13. Il candidato che risulterà eletto avendo ottenuto il miglior quoziente ricoprirà la carica di Presidente della Società.

13.14. Qualora non venga presentata o votata alcuna lista, l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente avverrà secondo le ordinarie modalità previste dal codice civile con le maggioranze previste dalla legge, nel rispetto del requisito di pari opportunità dettato dalla normativa vigente.

13.15. Il Consiglio avrà la facoltà di nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

13.16. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere un Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parti dello stesso.

13.17. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad uno solo dei suoi componenti, tutti o parte dei propri poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 14

14.1. I compensi degli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

14.2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

14.3. È fatto espresso divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza, trattamenti di fine mandato o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 15

15.1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero al Direttore generale, per le funzioni alle quali è preposto.

15.2. La firma del Vice Presidente fa piena prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

15.3. Analogamente la firma dell'Amministratore delegato, ovvero del

Direttore generale, fanno piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente, del Vice Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato.

15.4. Le medesime facoltà possono essere tuttavia attribuite anche ad altri soggetti, con deliberazione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

16.1. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di amministrazione sono investiti di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad essi deferiti tutto ciò che per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

16.2. Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione le delibere sulle materie di seguito indicate:—

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- indicazione -nel solo caso di stato di necessità- di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente e al Vice Presidente, hanno la rappresentanza della società;
- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie.

Art. 17

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

17.2. In caso di mancanza, assenza o impedimento anche del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, l'iniziativa per la convocazione spetterà al consigliere più anziano di età.

17.3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, ovvero con fax o e-mail o altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei destinatari, inviati almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma ovvero con fax o e-mail o altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei destinatari, inviati almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.


17.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri.—

17.5. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio voto.

17.6. L'organo amministrativo è validamente costituito anche quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica.

17.7. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.8. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale firmato



dal Presidente e dal Segretario.

Art.18

18.1. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione possono nominare e revocare un Direttore generale, determinandone poteri, attribuzioni e, in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali, la retribuzione.

18.2. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, oppure a uno o più Amministratori Delegati.

18.3. Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni, fermo restando che non sono delegabili le materie di cui all'articolo 9.3 e 16.2. del presente statuto.

Art. 19

19.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvo i casi previsti dall'art. 2409 bis comma terzo.

19.2. L'Assemblea elegge, nel rispetto del requisito di pari opportunità dettato dal D.P.R. n. 251/2012, il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

19.3. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali suddivisa in due distinte sezioni, presentate da soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

19.4. Nella prima sezione di ciascuna lista saranno elencati esclusivamente i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo (di seguito, la "Sezione Effettivi"), mentre nella seconda sezione di ciascuna lista saranno elencati solo i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco Supplente (di seguito, la "Sezione Supplenti").

19.5. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista che dovrà essere composta da una Sezione Effettivi e da una Sezione Supplenti: i candidati inseriti nelle rispettive sezioni dovranno essere contrassegnati da una numerazione progressiva crescente a partire dal numero uno e fino al numero complessivo previsto per la relativa sezione in conformità alla disciplina di cui al comma 6.

19.6. Le liste dovranno essere così composte:

a) ogni Sezione Effettivi dovrà prevedere obbligatoriamente un numero di candidati pari a tre e nell'ordine di composizione di ciascuna Sezione Effettivi non potranno essere consecutivamente inseriti due candidati dello stesso genere;

b) ogni Sezione Supplenti dovrà prevedere obbligatoriamente un numero di candidati pari a due, uno per ciascun genere.

19.7. Le Liste dovranno essere depositate, complete di curriculum vitae dei candidati e di fotocopia del documento di identità, presso la sede sociale entro le ore 18:00 del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione. Le Liste ed i curriculum vitae saranno pubblicati sul sito web della Società. Le liste dovranno essere corredate dalla preventiva accettazione da parte dei candidati e da una dichiarazione del

andidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2399 c.c.. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I sindaci devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e non versare in condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico (inconferibilità e/o incompatibilità) previste dalla normativa vigente.

9.8. In sede di nomina, si procederà con due votazioni separate, una per ogni sezione, cominciando dalla votazione sulle Sezioni Effettivi.

9.9. La votazione delle sezioni avverrà per chiamata nominativa dei soci presenti che esprimeranno il proprio voto in forma palese. I soci, nell'ambito delle due separate votazioni sulle Sezioni Effettivi e sulle Sezioni Supplenti, potranno votare sezioni appartenenti a liste diverse.

9.10. I voti ottenuti da ciascuna sezione, espressi in percentuale del capitale sociale, saranno divisi successivamente per il numero che contrassegna ciascun candidato. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati di ogni sezione verranno collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il quoziente assegnato a ciascun candidato.

9.11. I tre Sindaci Effettivi saranno individuati nell'ambito dei candidati delle Sezioni Effettivi. I due Sindaci Supplenti saranno tratti dai candidati delle Sezioni Supplenti.

9.12. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati per ogni sezione. In caso di parità di quoziente tra candidati della medesima sezione, per l'ultimo sindaco da eleggere sarà preferito quello della sezione che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

9.13. Qualora, ad esito della votazione, la composizione del Collegio Sindacale non dovesse soddisfare il requisito di pari opportunità dettato dal D.P.R. n. 251/2012, si procederà all'automatica sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso. La sostituzione di tale soggetto sarà effettuata a favore del candidato appartenente al genere meno rappresentato inserito nella medesima Sezione del candidato da sostituire e che abbia ottenuto il quoziente più elevato fra i non eletti.

9.14. Il candidato delle Sezioni Effettivi che risulterà eletto avendo ottenuto il miglior quoziente ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

9.15. Qualora non venga presentata o votata alcuna lista, l'elezione del Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo organo avverrà secondo le maggioranze previste dalla legge, nel rispetto del requisito di pari opportunità dettato dal D.P.R. n. 251/2012.

9.16. Per le sostituzioni dei componenti del Collegio Sindacale si applica l'art. 2401 c.c., restando inteso che se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota di genere, come previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.R. n. 251/2012.

9.17. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ..

9.18. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in

cui il collegio è stato ricostituito.

19.19. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

19.20. Nei limiti consentiti dalla legge, il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro. La delibera di nomina dovrà altresì stabilire durata e remunerazione del relativo incarico in conformità con le leggi vigenti ed applicabili.

Titolo V

Bilancio ed utili

Art. 20

20.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

20.2. Gli utili netti di bilancio, al netto degli accantonamenti previsti dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno suddivisi tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

20.3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

20.4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero disponibili vanno prescritti a favore della Società.

Titolo VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 21

21.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Titolo VII

Clausola compromissoria

ART. 22

22.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Crema.

22.2. La sede dell'organo arbitrale sarà la città di Crema.

22.3. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

22.4. Al procedimento arbitrale saranno applicabili le norme dell'art. 806 ss. del c.p.c..

22.5. Per espressa volontà delle parti, l'Arbitro sarà competente alla liquidazione delle spese del procedimento e di difesa.

22.6. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

22.7. In ogni caso, per eventuali controversie sottratte per disposizione di

ogge alla competenza Arbitrale. il Foro competente sarà esclusivamente quello del luogo in cui ha sede la società.

Titolo VIII

Disposizione generale

Art. 23

3.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

NOTO: Pietro Moro

NOTO: Tommaso Giani notaio l.s.

Copia conforme all'originale
munito delle prescritte firme.

CREMA, 29 GIUGNO 2018

